

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 37

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 0,82

Anno 37

30 marzo 2006

N. 47

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE ALLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO

**Misura 1.1. – Azione A del Programma triennale per
le Attività produttive 2003-2005. Sottoscrizione della
convenzione relativa alla gestione del Fondo regionale
di controgaranzia per l'artigianato e approvazione delle
disposizioni operative relative all'accesso al fondo medesimo**

COMUNICATI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO

Misura 1.1. – Azione A del Programma triennale per le Attività produttive 2003-2005. Sottoscrizione della convenzione relativa alla gestione del Fondo regionale di controgaranzia per l'artigianato e approvazione delle disposizioni operative relative all'accesso al fondo medesimo

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione di Giunta 7 febbraio 2005, n. 204, recante "Ulteriore attuazione della Misura 1.1 Azione A del Programma triennale per le Attività produttive 2003-2005. Istituzione di un fondo regionale di controgaranzia per il settore dell'artigianato. Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il soggetto gestore e disposizioni per l'accesso agli interventi", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 30 marzo 2005;

visti, in particolare:

- il punto 5 del dispositivo della suddetta deliberazione, ai sensi del quale è stata affidata ad Artigiancredit Soc. Coop. a rl la gestione del fondo regionale di controgaranzia per il settore dell'artigianato con essa istituito;
- il punto 6 del dispositivo della suddetta deliberazione, ai sensi del quale è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con Artigiancredit Soc. Coop. a rl;
- il punto 7 del dispositivo della suddetta deliberazione, ai sensi del quale sono state approvate le disposizioni operative per l'accesso al fondo regionale di controgaranzia per il settore dell'artigianato;
- il punto 9 del dispositivo della suddetta deliberazione, ai sensi del quale è stata demandata al Direttore generale alle Attività produttive, Commercio, Turismo:

a) la definizione, con proprio atto e secondo quanto definito nel comma 7 dell'art. 7 del citato schema di convenzione, del dettaglio dei contenuti suddette disposizioni operative in merito:

– all'indicazione dei criteri contenuti nell'Allegato 1 delle suddette disposizioni operative necessari a valutare la solidità della struttura economica e patrimoniale delle cooperative artigiane e dei consorzi artigiani di garanzia;

– all'indicazione dei criteri contenuti nell'Allegato 3 delle suddette disposizioni operative, relativi alla valutazione economico finanziaria delle imprese per la loro ammissione alle operazioni di garanzia diretta da parte dei confidi;

b) la sottoscrizione, successivamente all'adozione degli atti indicati nei punti immediatamente precedenti e ai sensi della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 della convenzione da stipularsi tra la Regione e Artigiancredit Emilia-Romagna Sc a rl;

comunica:

1) che, con propria determinazione 30 gennaio 2006, n. 876, è stato definito – secondo quanto disposto nel punto 9 del dispositivo della deliberazione di Giunta 204/05 – il dettaglio delle disposizioni operative del fondo regionale di controgaranzia per il settore dell'artigianato;

2) che in data 30 gennaio 2006 è stata sottoscritta – secondo lo schema approvato con la deliberazione di Giunta 204/05 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 30 marzo 2005) – la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Artigiancredit Soc. Coop. a rl avente ad oggetto la gestione del fondo citato;

3) che le disposizioni operative del fondo regionale di controgaranzia per il settore dell'artigianato – così come dettagliate con la citata determinazione 876/06 – sono pubblicate nel presente Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE
Morena Diazzi

(segue allegato fotografato)

**MISURA 1.1 AZIONE A DEL PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE 2003-2005**

**MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DEL FONDO REGIONALE DI CONTROGARANZIA
ISTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 204 DEL 2005**

1. AMBITO E DEFINIZIONI

- 1.1 Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di accesso agli interventi di controgaranzia prestati tramite l'apposito fondo regionale istituito, ai sensi della Misura 1.1 Azione A del Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005, con Delibera di Giunta n. 204 del 2005.
- 1.2 Nelle presenti disposizioni operative l'espressione:
- a) *Fondo regionale*, indica il fondo di controgaranzia regionale istituito con Delibera di Giunta n. 204 del 2005;
 - b) *Soggetto gestore del fondo*, indica il consorzio di garanzia Artigiancredit Emilia Romagna s.c.a.r.l.;
 - c) *Confidi*, indica le cooperative artigiane e i consorzi artigiani di garanzia aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna e iscritti nell'elenco di cui al combinato disposto degli artt 106 e 155, comma 4 del D.Lgs. 385/1993 e/o nell'elenco di cui all'art.107 del medesimo decreto legislativo.
 - d) *Soggetti richiedenti la controgaranzia*, indica i confidi a favore dei quali la controgaranzia può essere prestata;
 - e) *Beneficiari finali della controgaranzia*, indica le PMI aventi sede operativa in Emilia-Romagna, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;
 - f) *Soggetti finanziatori*, indica le banche e le società finanziarie iscritte all'elenco di cui all'art.107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385;
 - g) *PMI*, indica le piccole e medie imprese, aventi sede legale e operativa in Emilia-Romagna, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato;
 - h) *Controgaranzia*, indica la garanzia – esplicita, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta – prestata dal fondo a favore dei confidi ai sensi dei punti 8 e seguenti delle presenti disposizioni operative;

- i) **Garanzia diretta**, indica la garanzia prestata dai confidi a favore dei soggetti che concedono i finanziamenti;
- j) **Finanziamenti a medio-lungo termine**, indica i finanziamenti, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi alle PMI a fronte di investimenti;
- k) **Prestiti partecipativi**, indica i finanziamenti, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi alle PMI a fronte di investimenti e la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata e da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata;
- l) **Locazione finanziaria**, indica un'operazione mediante la quale una società di intermediazione finanziaria acquista, per conto di una impresa, un bene a questa necessario per lo svolgimento del processo produttivo e alla stessa lo cede in godimento per un periodo corrispondente alla sua intera vita economica.

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, FINANZIAMENTI E OPERAZIONI AMMISSIBILI

2. SOGGETTI RICHIEDENTI LA CONTROGARANZIA

- 2.1 Possono richiedere la controgaranzia del fondo regionale i confidi aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna.
- 2.2 I criteri generali in base ai quali verrà determinata la solidità della struttura economica e patrimoniale dei confidi sono indicati nella Tabella di cui all'Allegato 1 alle presenti disposizioni operative. Tali criteri saranno ulteriormente specificati con apposito atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

3. BENEFICIARI FINALI DELLA CONTROGARANZIA E SETTORI AMMESSI

- 3.1 I beneficiari finali della controgaranzia sono le PMI operanti nei settori (classificazione ISTAT delle attività produttive 2002) indicati nella Tabella di cui all'Allegato 2 alle presenti disposizioni operative.
- 3.2 I beneficiari finali della controgaranzia:
 - devono essere iscritti nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - devono essere iscritti, nel caso di PMI artigiane, all'Albo delle imprese artigiane;
 - devono essere valutati, al momento della ammissione alla garanzia diretta prestata dai confidi, come economicamente e finanziariamente sani. A tale fine saranno adottati criteri

di valutazione basati su indici calcolati sugli ultimi bilanci dei beneficiari medesimi che evidenzino, in particolare, la copertura finanziaria delle immobilizzazioni, l'indipendenza finanziaria, l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato nonché la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo. I suddetti criteri sono indicati nella Tabella di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni operative e saranno ulteriormente specificati con apposito atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i beneficiari autorizzati ad operare in regime di contabilità semplificata, si terrà conto delle informazioni e dei dati quali desumibili dai sistemi di informazioni creditizie, quali ad esempio il sistema "Eurisc" gestito dalla società "Crif". Per quanto attiene, invece, alle imprese neo costituite, la valutazione delle stesse verrà effettuata in base a quanto contenuto nel business plan che le stesse devono redigere secondo lo schema contenuto nell'Allegato 5 alle presenti disposizioni operative. Per i progetti di imprese che prevedono un finanziamento non superiore a 50.000,00 euro il suddetto business plan dovrà essere compilato solamente relativamente alla prima parte.

4. FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

- 4.1 Sono ammissibili alla controgaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su finanziamenti a medio-lungo termine – ivi comprese le locazioni finanziarie – concessi anche in forma di prestiti partecipativi.

5. OPERAZIONI AMMISSIBILI

- 5.1 La controgaranzia può essere concessa solamente nel caso in cui i finanziamenti bancari siano concessi a fronte delle seguenti operazioni:

- **operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve termine contratte nei confronti del sistema bancario.** Tali operazioni saranno ammesse solamente nel limite del 30% del complesso delle operazioni effettuate dal fondo ed esclusivamente in regime de minimis;
- **progetti di spin-off aziendale e/o accademico;**
- **spese per l'avviamento e primo investimento nel caso di avvenute operazioni di trasmissione di impresa a favore di dipendenti o altri soggetti non consanguinei, non titolari o soci di imprese esistenti;**

INVESTIMENTI MATERIALI

- investimenti per la creazione di nuove imprese, in particolare progetti di fattibilità, spese di avviamento e primo investimento;

- investimenti per la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni

Le spese ammesse per tali investimenti sono:

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;
- l) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

- investimenti e servizi per l'innovazione commerciale.

Le spese ammesse per tali investimenti sono:

- a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;
- b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca;

c) costi del personale impegnato nell'attività di marketing dei risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma di investimento);

d) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:

- acquisto di hardware;
- acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
- affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
- realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

In caso di acquisizione di un pacchetto è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

- **investimenti per progetti di innovazione tecnologica**

Le spese ammesse per tali investimenti sono:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.

- **Investimenti per progetti di innovazione organizzativa**

Le spese ammesse per tali investimenti sono:

a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione

presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;

b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);

c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);

d) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità;

e) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica;

f) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di qualità aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

- **investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro**

Le spese ammesse per tali investimenti sono:

a) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;

c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo ;

d) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime ;

e) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

- **acquisizione di macchine utensili o di produzione**

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si considerano macchine utensili o di produzione:

a) i sistemi di macchine, comprese le parti complementari e gli accessori;

b) i macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, ecc.);

c) gli impianti completi per cucina;

- d) gli impianti di condizionamento d'aria;
- e) gli impianti elettrici, di segnalazione ed audiovisivi.

INVESTIMENTI IMMATERIALI

- acquisizione di brevetti;
- acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
- acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche non brevettate;

Tali investimenti immateriali devono:

- essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto;
- essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo a condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di tre anni;

6. IMPORTO DELLA CONTROGARANZIA

- 6.1 La controgaranzia è prestata in misura pari al 30% del finanziamento concesso alle PMI e non superiore al 50% della garanzia diretta prestata dai confidi.

7. CUMULABILITA'

- 7.1 Le controgaranzie prestate dal fondo regionale non sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche prestate dalla Regione o da altri Enti pubblici.
- 7.2 Le controgaranzie prestate dal fondo sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata nel Regolamento CE n.70/2001 e successive modificazioni e integrazioni. A tale fine, per ogni operazione di controgaranzia, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo viene effettuato secondo la metodologia indicata nella Tabella di cui all'Allegato 4 alle presenti disposizioni operative. Tale metodologia sarà ulteriormente specificata con apposito atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
- 7.3 In caso di operazioni di consolidamento e qualora le altre operazioni di controgaranzia vengano effettuate in regime de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 69/200, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo ai fini dell'applicazione di tale regime viene calcolato secondo la metodologia indicata nella Tabella di cui all'Allegato 4 alle presenti disposizioni

operative. Tale metodologia sarà ulteriormente specificata con apposito atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

8. RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

8.1 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

8.1.1 La richiesta di ammissione all'intervento del fondo da parte dei confidi deve pervenire al soggetto gestore entro 6 mesi dalla data:

- a. di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o del perfezionamento del contratto di locazione finanziaria, quale si desume dalla delibera di concessione, dalla copia autenticata del contratto di locazione finanziaria o da altri documenti equipollenti ;
- b. di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti la controgaranzia.

8.1.2 Sono improcedibili le richieste pervenute al soggetto gestore oltre il termine indicato nel precedente punto 8.1.1.

8.1.3 Almeno 90 giorni prima della richiesta di cui al precedente punto 8.1.1 i confidi devono comunicare al soggetto gestore le garanzie dirette dagli stessi deliberate.

8.2 RICHIESTE PREVENTIVE

8.2.1 E' consentito presentare la richiesta di ammissione alla controgaranzia prima della delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o del perfezionamento del contratto di locazione finanziaria. In tale caso i soggetti richiedenti devono trasmettere al soggetto gestore la suddetta delibera, copia autenticata del contratto di locazione finanziaria o altri documenti equipollenti dal quale si desumano la data di concessione o di perfezionamento del contratto entro 3 mesi dalla data di delibera di concessione della controgaranzia.

8.3 MODULO DELLA RICHIESTA

8.3.1 Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche per via telematica) al soggetto gestore sul modulo di richiesta predisposto dal soggetto gestore.

8.3.2 Sono improcedibili le richieste pervenute al soggetto gestore non conformi al suddetto modulo.

8.4 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI RICHIEDENTI

8.4.1 Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla controgaranzia, i soggetti richiedenti devono inviare al soggetto gestore:

- a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 o nell'apposita sezione prevista dal comma 4 dell'art. 155 del medesimo Decreto Legislativo;
- b. copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c. informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo predisposto dal soggetto gestore;
- d. copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori;
- e. copia dell'attestazione, da parte dei confidi, che i beneficiari finali risultano PMI economicamente e finanziariamente sane secondo quanto accertato in base ai criteri di valutazione economico-finanziaria di cui all'allegato 3 alle presenti disposizioni operative o desunto, per le pmi che operano in regime di contabilità semplificata, dai sistemi di informazione creditizie, quali ad esempio il sistema "Eurisc" gestito dalla società "Crif". Per le imprese neo costituite la condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana deve essere desunta dal business plan redatto dal beneficiario secondo lo schema di cui all'allegato 5 alle presenti disposizioni operative. Per i progetti di imprese che prevedono un finanziamento non superiore a 50.000,00 euro il suddetto business plan dovrà essere compilato solamente relativamente alla prima parte.

8.4.2 La documentazione di cui alle lettere b e c del punto 8.4.1 deve essere inviata annualmente, entro 1 mese dalla data di approvazione del bilancio.

8.5 INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA

8.5.1 La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

8.5.2 La controgaranzia è altresì inefficace qualora non venga rispettato il termine di cui al punto 8.2.1 relativo alle richieste preventive.

9. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

9.1 COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI POSIZIONE

- 9.1.1 Il soggetto gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'istruttoria all'interno del soggetto gestore medesimo ovvero ne comunica l'improcedibilità.

9.2 DATA DI ARRIVO

- 9.2.1 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella in cui le medesime pervengono al soggetto gestore. La documentazione che perviene al soggetto gestore dopo le ore 13.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del soggetto gestore si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

9.3 TERMINE PER LA DELIBERA DEL SOGGETTO GESTORE

- 9.3.1 Le richieste di ammissione alla controgaranzia, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate – nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento – al soggetto gestore, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. E' riconosciuta priorità, nell'istruttoria e nella delibera di ammissione alla controgaranzia, alle richieste inerenti a finanziamenti concessi a imprese femminili, secondo la definizione di cui alla Legge 215/92 ed a imprese giovanili, secondo la definizione di cui alla Legge 44/85.

9.4 COMPLETAMENTO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 9.4.1 Qualora il soggetto gestore, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera di ammissione alla controgaranzia decorre dalla data in cui i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti vengono forniti al soggetto gestore medesimo.

9.5 RIGETTO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 9.5.1 Le richieste di ammissione alla controgaranzia sono respinte qualora i dati previsti nel modulo di richiesta di cui al punto 8.3, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al soggetto gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del medesimo soggetto gestore.

9.6 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 9.6.1 Il soggetto gestore comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti l'ammissione alla controgaranzia del fondo regionale, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera di ammissione o rigetto alla controgaranzia.

9.7 ANTIMAFIA

- 9.7.1 La ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. Tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia viene acquisita dal soggetto gestore tramite apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

9.8 DISPONIBILITÀ

- 9.8.1 L'ammissione alla controgaranzia del Fondo regionale è deliberata dal soggetto gestore subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo medesimo. Le disponibilità impegnabili sono quelle che risultano dal saldo del conto del relativo deposito vincolato, al netto degli accantonamenti effettuati dal soggetto gestore.
- 9.8.2 Il soggetto gestore comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano ammesse in conseguenza del predetto esaurimento, la documentazione da essi inviata.
- 9.8.3 Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto gestore rende pubblica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

9.9 COMUNICAZIONI AL SOGGETTO GESTORE

- 9.9.1 I soggetti richiedenti la controgaranzia devono comunicare al soggetto gestore eventuali variazioni in merito alla titolarità dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'attività degli stessi di cui siano venuti a conoscenza.

10. VARIAZIONI

10.1 RICHIESTA DI VARIAZIONE

10.1.1 Ai fini della conferma della Controgaranzia i soggetti richiedenti devono presentare, per ogni operazione ammessa, una preventiva richiesta di variazione della delibera di ammissione alla controgaranzia in caso di variazioni intervenute:

- in merito alle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- in merito alle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione alla controgaranzia del fondo regionale.

10.2 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI VARIAZIONE

10.2.1 Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nel paragrafo 9.

11. CONTROLLI

11.1 La Regione stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte del soggetto gestore, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalla Misura 1.1 Azione A del Programma Regionale Triennale per le Attività Produttive 2003-2005.

11.2 I controlli di cui al precedente punto 11.1 dovranno essere svolti a campione e dovranno coprire almeno il 10% delle operazioni ammesse alla controgaranzia.

12. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE E DEI PRESTITI PARTECIPATIVI

12.1 TERMINE PER L'EROGAZIONE

12.1.1 Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del Fondo regionale deve essere erogato dai soggetti finanziatori ai beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del soggetto gestore di ammissione alla Controgaranzia.

12.2 PROROGA DEI TERMINI PER L'EROGAZIONE

12.2.1 I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del soggetto gestore, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive che hanno impedito l'erogazione, non imputabili, a giudizio del soggetto gestore, a responsabilità dell'impresa beneficiaria.

12.3 CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

12.3.1 Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, mediante un relativo atto di erogazione.

12.3.2 Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o nell'atto di erogazione.

12.3.3 Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far pervenire al soggetto gestore:

- a. una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato;
- b. una copia del piano di ammortamento con l'indicazione della data di scadenza dell'ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della controgaranzia da parte del soggetto gestore, i soggetti richiedenti devono far pervenire al soggetto gestore medesimo la documentazione di cui alle lettere a e b entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del soggetto gestore.

12.4 CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

12.4.1 Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna.

12.4.2 Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori).

12.4.3 Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti devono far arrivare al soggetto gestore:

- una dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA;
- il piano dei canoni di locazione finanziaria con l'indicazione della data di scadenza dell'ultimo canone.

12.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

12.5.1 La controgaranzia ha effetto dalla data della delibera di concessione da parte del soggetto gestore o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della controgaranzia ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della controgaranzia.

12.6 INFORMAZIONI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE

12.6.1 Nei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il soggetto gestore potrà richiedere al soggetto richiedente informazioni sull'impresa beneficiaria finale destinataria della controgaranzia.

C. ATTIVAZIONE DEL FONDO

13. ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA

13.1 CARATTERISTICHE DELLA CONTROGARANZIA

13.1.1 La controgaranzia prestata dal fondo regionale si intende, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come tale essa potrà essere escussa a semplice richiesta dei confidi al verificarsi dell'insolvenza della PMI beneficiaria del finanziamento quale definita nel successivo paragrafo 13.2.1.

13.2 DEFINIZIONE DI INSOLVENZA DELLA PMI

13.2.1 Per insolvenza della PMI si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- è accertato che l'obbligato non onorerà in pieno il proprio debito (capitale, interessi o commissioni);
- l'obbligato è in ritardo di 90 giorni nel pagamento di qualsiasi obbligazione derivante dal credito, nel caso in cui le scadenze per il pagamento delle rate o dei canoni siano trimestrali;
- l'obbligato è in ritardo di 180 giorni nel pagamento di qualsiasi obbligazione derivante dal credito, nel caso in cui le scadenze per il pagamento delle rate o dei canoni siano semestrali;
- l'obbligato ha presentato istanza di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale;

13.3 DOMANDA DI ESCUSSIONE

13.3.1 La domanda di escussione della controgaranzia da parte dei confidi deve pervenire al soggetto gestore entro 6 mesi dal verificarsi dell'insolvenza della PMI, come definita nel precedente punto 13.2.1.

13.3.2 Alla domanda di escussione della controgaranzia devono essere allegati:

- una copia della delibera di concessione del finanziamento, del contratto di locazione finanziaria o altri documenti equipollenti dai quali si possa desumere, tra gli altri, la data di concessione del finanziamento o di perfezionamento del contratto;

- una dichiarazione dei soggetti finanziatori che attesti:
 - la data e le ragioni dell'insolvenza, come definita nel precedente punto 13.2.1;
 - l'importo delle rate o dei canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla data dell'insolvenza come definita nel precedente punto 13.2.1;
- una copia dei bilanci approvati dei soggetti destinatari della controgaranzia, corredata della documentazione relativa ai dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione all'intervento del fondo regionale;
- una copia del contratto di finanziamento ovvero del contratto di leasing;
- una copia dell'atto di erogazione ovvero del verbale di consegna del bene;

13.4 INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA

13.4.1 La controgaranzia è inefficace nelle seguenti ipotesi alternative:

- qualora la domanda di escussione della stessa non sia pervenuta al soggetto gestore entro il termine di cui al punto 13.3.1;
- o nel caso in cui non si sia verificata la rispondenza dei dati di bilancio e/o della documentazione relativi agli altri dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di ammissione al fondo regionale.

13.4.2 La controgaranzia non è, altresì, efficace:

- nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25% dell'importo del finanziamento ammesso alla controgaranzia, ovvero alla data di consegna del bene nel caso di locazione finanziaria. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.
- nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 12 mesi successivi alla data di delibera del soggetto gestore, se successiva a quella di erogazione del primo 25% dell'importo del finanziamento ammesso alla controgaranzia, ovvero a quella di consegna del bene, e nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di cui ai punti 12.1.1 e 12.3.3. Per le garanzie prestate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.

13.5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ESCUSSIONE

13.5.1 Per l'istruttoria delle domande di escussione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nel paragrafo 9.

13.6 LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

13.6.1 A seguito della presentazione della domanda di escussione e previo avvio delle procedure di recupero del credito di cui al successivo punto 14, il soggetto gestore liquida ai confidi, su loro richiesta, l'intero importo nominale controgarantito.

13.6.2 La richiesta di cui al precedente punto 13.6.1 deve essere corredata da una attestazione del soggetto finanziatore in merito all'importo che allo stesso è stato complessivamente versato da parte del confidi e alla data dell'avvenuto versamento.

13.6.3 Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla controgaranzia.

13.6.4 La liquidazione della perdita è deliberata dal soggetto gestore nei limiti dell'esistenza di disponibilità del Fondo.

13.6.5 Qualora l'ammontare del fondo non dovesse consentire l'integrale soddisfacimento dei crediti vantati dai confidi, il soggetto gestore provvede, con le risorse disponibili, a liquidare i creditori in misura proporzionale all'ammontare delle insolvenze e nel rispetto della regola della par condicio. Restano, comunque, salve le cause legittime di prelazione previste dall'ordinamento giuridico vigente.

14. RECUPERO DEL CREDITO

14.1 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

14.1.1 Il soggetto gestore o il soggetto da questi incaricato avvia le procedure di recupero del credito senza indugio e, comunque, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della domanda di escussione della controgaranzia.

14.2 COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO

14.2.1 Dell'avvio della procedura deve essere data comunicazione alla Regione entro 20 giorni dall'avvio stesso.

14.2.2 Ai fini di cui al precedente punto 1 si intende per avvio delle procedure di recupero alternativamente:

- la diffida di pagamento;
- il ricorso per decreto ingiuntivo ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente

14.3 DOCUMENTAZIONE

14.3.1 Alla comunicazione di avvio della procedura di recupero devono essere allegati:

- copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
- copia della delibera di concessione del finanziamento o documento equipollente;
- copia del contratto di finanziamento o documento equipollente;
- copia del piano di ammortamento e del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;
- copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 2.

15. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEL CREDITO. IMPUTAZIONE DELLA PERDITA DEFINITIVA ED EVENTUALI CONGUAGLI A FAVORE DEL FONDO

15.1 IMPUTAZIONE DELLA PERDITA DEFINITIVA AL FONDO REGIONALE

15.1.1 L'imputazione della perdita definitiva sulle controgaranzie escusse potrà avvenire solo all'esito delle procedure di recupero e, in ogni caso, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al punto 14.1.1. L'ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall'importo della controgaranzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all'esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dalla Regione in base ad una apposita relazione ad essa trasmessa e con onorari contenuti, di norma, nei minimi tariffari.

15.1.2 In ogni caso il soggetto gestore può deliberare l'imputazione della perdita al fondo regionale per irrecuperabilità del credito a condizione che sia stata trasmessa alla Regione una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito e che la medesima Regione esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione. La Regione si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione comprovante l'attività di recupero svolta dal soggetto gestore.

15.2 CONGUAGLI A FAVORE DEL FONDO

15.2.1 A seguito della conclusione delle procedure di recupero e della deliberazione di irrecuperabilità definitiva del credito al fondo regionale è accreditata l'intera quota di competenza recuperata.

15.2.2 Nel caso di recuperi effettuati con versamenti periodici da parte del debitore, il confidi può, a sua volta, rimborsare la quota parte al soggetto gestore. Il rimborso può avvenire trimestralmente, semestralmente o annualmente previa autorizzazione del soggetto gestore intervenuta a seguito di richiesta scritta del confidi che specifichi i termini della transazione (verificare)

15.3 INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA

15.3.1 La Controgaranzia è inefficace qualora alla determinazione della perdita abbia concorso la negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In caso di inefficacia l'importo eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento.

ALLEGATO 1**CRITERI PER DETERMINARE LA SOLIDITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE DEI CONFIDI**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sulla media dei valori da essi espressi negli ultimi 3 anni antecedenti l'inizio di operatività del fondo. Tali indici sono:

- A) rapporto tra esposizione e patrimonio;
- B) rapporto tra insolvenze maturate e operatività, **per ogni anno di riferimento**;
- C) Incidenza percentuale delle insolvenze (al netto dei relativi fondi rischi) sul patrimonio;
- D) Incidenza percentuale delle insolvenze (al netto dei relativi fondi rischi) sull'esposizione.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) rapporto tra esposizione e patrimonio	NON SUPERIORE A 10%
B) rapporto tra insolvenze e operatività	NON SUPERIORE A 3%
C) Incidenza percentuale delle insolvenze (al netto dei relativi fondi rischi) sul patrimonio	NON SUPERIORE A 10%
D) Incidenza percentuale delle insolvenze (al netto dei relativi fondi rischi) sull'esposizione	NON SUPERIORE A 12%

Sulla base dei valori "ottimali" indicati sono assegnati ai consorzi fidi i seguenti punteggi

VALORE	PUNTI
"A" > 10	0
"A" ≤ 10	3
"B" > 3%	0
"B" ≤ 3%	3
"C" > 10%	0
"C" ≤ 10%	1
"D" > 12%	0
"D" ≤ 12%	1

Il punteggio minimo che convalida la solidità economica e patrimoniale del confidi è pari a 5

ALLEGATO 2**ELENCO DEI SETTORI AMMESI ALLA CONTROGARANZIA DEL FONDO REGIONALE (CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2002)**

Le imprese ammissibili, con riferimento alla classificazione ISTAT delle attività economiche (ATECO 2002), sono quelle operanti nei seguenti settori:

- **imprese di produzione:** Sezioni C, D, E, F;
- **imprese di servizio alle imprese:** Sezione H (limitatamente alla classe 55.51), Sezione I (limitatamente alle classi 63.12.1 e 63.12.2), Divisioni K72, K73, K74 (limitatamente alle seguenti classi e categorie: 74.12.2, 74.12.3, 74.13, 74.14.1, 74.20.2, 74.30, 74.40.1, 74.50, 74.60.1, 74.82, 74.87.6) e Sezione O (limitatamente a 90.01, 90.02, 92.20 e 93.01.1).

Sono comunque escluse le imprese dei seguenti settori e comparti:

- Commercio
- Siderurgico
- Cantieristica Navale
- Fabbricazione di Fibre sintetiche
- Industria automobilistica
- Produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato.

Sono inoltre escluse le imprese del settore dei trasporti (ATECO 2002, Sez. I, eccetto le classi 63.12.1 e 63.12.2).

Le imprese devono essere attive, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda.

ALLEGATO 3**CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI DEL FONDO**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza dell'indebitamento sul fatturato;
- D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	$\geq 1\%$
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 0,15\%$
C) DEBITI / FATTURATO (per imprese edili: VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 0,30\%$
D) CASH FLOW (UTILI+AMMORTAMENTI+ACCANTONAMENTI/ FATTURATO	$\geq 4\%$

INDICE A (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI)**Copertura finanziaria delle immobilizzazioni**

Esprime la solidità della struttura patrimoniale dell'azienda. In particolare evidenzia se le immobilizzazioni a lungo termine sono state finanziate con adeguati mezzi finanziari a lungo termine. Mette in evidenza l'equilibrio strutturale dell'azienda.

Finanziamenti a lungo termine debbono coprire investimenti a lungo termine per non causare squilibri all'interno della struttura dell'azienda.

Nel rapporto infatti vengono messi in relazione tutte le fonti a medio/lungo con gli impieghi a medio/lungo.

INDICE B (MEZZI PROPRI/TOTALE DEL PASSIVO)**Indipendenza finanziaria**

Esprime la capacità dell'azienda a fare fronte con i propri mezzi alle necessità dell'azienda senza ricorrere fonti di finanziamento esterne onerose e non onerose.

I mezzi propri contengono il capitale che l'imprenditore ha investito in azienda per fare fronte alla gestione e messo in relazione con il totale del passivo che comprende anche le banche passive e i fornitori mette in luce quanto l'azienda è in grado di essere indipendente da finanziatori esterni.

INDICE C (TOTALE DEBITI/FATTURATO)**Indebitamento su fatturato**

Esprime, se alto, un malessere nella gestione aziendale che va approfondito ulteriormente per individuare le cause che, a titolo esemplificativo, potrebbero essere dovute ad un eccessivo ricorso agli indebitamenti bancari a breve o lungo in modo poco adeguato alla gestione complessiva aziendale.

Questo indice si rivelerà molto utile quando sarà messo in relazione con il settore merceologico di appartenenza dell'azienda oggetto di analisi e quando verranno messi in relazione indici di settori merceologici diversi.

INDICE D (CASH FLOW/FATTURATO)**Cash flow su fatturato**

Esprime la capacità dell'azienda a produrre liquidità tramite accantonamenti e ammortamenti e produzione di utile. Liquidità che serve a fare fronte alla gestione aziendale prodotta dalla gestione economica. Anche questo rapporto, come il precedente, assume un significato più pieno visto in relazione al settore merceologico di appartenenza dell'azienda oggetto di analisi e in relazione a settori merceologici diversi.

Sulla base dei valori "ottimali" indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi

VALORE	PUNTI
"a" $\geq 1,00\%$	3
$0,60\% \leq "A" < 1,00\%$	2
$0\% < "A" < 0,60\%$	1
"A" $\leq 0\%$	0
"B" $\geq 0,15\%$	3
$0,07\% < "B" < 0,15\%$	2
$0,00\% < "B" \leq 0,07\%$	1
"B" $\leq 0,00\%$	0
"C" $\leq 0,30\%$	3
$0,30\% < "C" \leq 0,50\%$	2
$0,50\% < "C" \leq 0,70\%$	1
"C" $> 0,70\%$	0*
"D" $\geq 4\%$	3
$2\% \leq "D" < 4\%$	2
$0,5\% \leq "D" < 2\%$	1
"D" $< 0,5\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

CLASSI DI PUNTEGGIO		
A	Ammissibili	12
		11
		10
		9
B	Da valutare	8
		7
		6
C	Da valutare con ulteriori garanzie	5
		4
		3
D	Non ammissibili	2
		1
		0

Fattori da valutare:

<u>Il mercato, la concorrenza e il rapporto e la tipologia dei clienti e dei fornitori</u>	<p>Sono aspetti rilevanti la stabilità e l'esclusività dei mercati di sbocco, il potere negoziale nei confronti dei fornitori, l'ampiezza di gamma e la sostituibilità dei prodotti o dei servizi offerti, le prospettive di sviluppo del giro d'affari, l'importanza della posizione competitiva sul mercato.</p> <p>Si tiene conto anche delle situazioni e dei "segnali" che rendono vulnerabile un'impresa e aumentare il rischio di insolvenza: tra questi sicuramente la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa.</p>
<u>Storia ed esperienza imprenditoriale</u>	<p>Deve essere valutata l'esperienza e la professionalità dell'imprenditore o degli amministratori, la motivazione, l'adeguatezza delle strategie aziendali, la validità di eventuali progetti di sviluppo, le capacità di pianificazione e il grado di avversione al rischio che caratterizza la gestione.</p> <p>Si considerano aspetti come la professionalità, l'efficacia dei processi operativi, la rispondenza della struttura organizzativa al tipo di attività svolta, la dotazione tecnica ed informatica, la gestione del personale.</p>

ALLEGATO 4**METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO**

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L'ESL è calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

E' stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL è calcolato secondo la formula: $ESL = z F - G$ quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia "F", moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* "z", e il costo della garanzia del *Fondo* "G".

Il costo di mercato della garanzia "F" è dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* "G" è dato dalla commissione "una tantum" sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^n y_f D_t (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato garanzia del *Fondo*

dove :

K = ammontare del finanziamento erogato

n = numero anni di durata del finanziamento

t = variabile tempo

D_t = debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

y_f = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione "una tantum" per la garanzia del *Fondo*

z = percentuale garantita dal *Fondo*.

In termini percentuali l'ESL è rapportato all'investimento "I" : $\frac{ESL}{I} 100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, è effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento "italiano" per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha K = I):

$$F = \sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

$$ESL = z \left[\sum_{t=0}^n y_f K (1 - t/n) (1+i)^{-t} \right] - x(zK)$$

in percentuale: $\frac{ESL}{I} 100$

ALLEGATO 5**SCHEMA DI BUSINESS PLAN DA ALLEGARE DA PARTE DELLE NEO IMPRESE****ELEMENTI DEL PIANO D'IMPRESA – PARTE PRIMA****L'idea imprenditoriale****(prodotto/servizio/mercato/struttura organizzativa)**

- Il perché dell'idea imprenditoriale
- Obiettivi del progetto
- Il prodotto/servizio (caratteristiche e elementi di differenziazione)
- Definizione del mercato d'interesse (dimensioni – clienti – posizionamento – prospettive di sviluppo)
- Analisi della concorrenza e punti di forza rispetto ai concorrenti
- I fornitori
- Il prezzo
- Promozione e vendite
- La forma giuridica, la compagine sociale, i dipendenti

PARTE SECONDA**Investimenti e previsioni**

- Il programma degli investimenti
- Il piano di copertura degli investimenti
- Il conto economico previsionale (su 3 anni)
- Il piano finanziario (analisi dei flussi di cassa)

Breve guida per fare un semplice business plan

Conto Economico Previsionale Semplificato (in euro)			
Esercizio:	Anno 1	Anno 2	Anno 3
VOCI DI C/ECONOMICO			
Ricavi			
Altri ricavi			
Rimanenze finali			
TOTALE RICAVI A			
Rimanenze iniziali			
Acquisti mat. Prime, merci			
Acquisti di servizi			
Affitto			
Costo del lavoro			
Ammortamento			
Leasing			
Altri componenti negativi			
TOTALE COSTI B			
REDDITO LORDO A – B			
Imposte e tasse			
REDDITO D'ESERCIZIO			

Breve guida per fare un semplice business plan

**Piano finanziario di copertura degli investimenti e
previsione finanziaria di rientro**

FABBISOGNO	
Investimenti realizzati	
Investimenti da realizzare	
Iva da pagare su investimenti	
TOTALE FABBISOGNO	

FONTI	
Capitale proprio	
Mutui	
Altri finanziamenti bancari	
TOTALE FONTI	

PIANO DI RIENTRO			
Incassi fatture (30 gg)			
Pag. mat. Prime (30 gg)			
Pagamento servizi			
Iva a debito versata			
Capitale proprio			
Pag. investimenti			
Affitto			
Imposte e tasse			
Altri costi			
TOTALE FLUSSI NETTI			

N.B. Per i progetti di imprese che prevedono un finanziamento non superiore a 50.000,00 euro il business plan dovrà essere compilato solamente relativamente alla prima parte.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento